

COMUNE DI CAMPOTOSTO

PROV. L'AQUILA

Tel. 0862 900142 – Fax 0862 900320

Ordinanza Sindacale

N. 300 DEL 09.08.2017

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI ANCHE DI MODESTA ENTITA' A QUALUNQUE TITOLO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il territorio di Campotosto AQ, come gran parte dell'Italia, in questo periodo è soggetto a clima torrido e a precipitazioni pressoché nulle;

-I terreni incolti, terreni dove è già stato effettuato il raccolto, recintati e non, ubicati sia all'interno che nelle zone limitrofe i centri abitati con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VISTA la nota della Regione Abruzzo del 22 giugno c.a. avente ad oggetto L. 21.11.2000, n. 353, Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anno 2017, raccomandazioni;

VISTA la nota Prefettura avente ad oggetto indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia Stagione Estiva 2017;

CONSIDERATO che in questo periodo estivo si svolgono le principali feste patronali nelle varie frazioni di questo Comune, con eventuali accensioni e lanci di fuochi pirotecnici spari e petardi vari, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, date le particolari condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi fuori e dentro i centri abitati;

VERIFICATO che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini e comportare grave pericolo per il patrimonio ambientale ed edilizio, causando pericoli e danni irreversibili;

VISTO l'articolo 6-bis del DLgs 152/2006;

VISTO il DLgs n. 267/2000 e in particolare l'art. 50 – comma 5;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio Comunale, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto, di accensione di fuochi anche di modesta entità ed a qualunque titolo,

AVVERTE

Che, in caso di inosservanza della presente Ordinanza Sindacale, i trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti,

DISPONE

altresi di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della

presente ordinanza al Prefetto, al C.O.R. Centro Operativo Regionale, al Locale Comando Stazione dei Carabinieri, ed al Locale Comando Forestale. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ing Luigi Cannavici – Sindaco.

IL SINDACO
ING. LUIGI CANNAVICCI



PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
online num 482 del 09.08.2017

Campotosto, 09-08-2017

SINDACO
(ING. LUIGI CANAVICCI)



